

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1269-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

(RELATORE JANNUZZI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

e col Ministro del Commercio con l'Estero

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 giugno 1965

(V. Stampato n. 1538)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza

il 26 giugno 1965

Comunicata alla Presidenza il 28 gennaio 1966

Ratifica ed esecuzione del quarto Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 16 dicembre 1961

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 59 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, estende ai membri della Corte europea dei diritti dell'uomo i privilegi e le immunità dei membri del Consiglio d'Europa.

Poichè era necessario definire e precisare questi benefici, si giunse alla formazione di un protocollo addizionale all'Accordo generale, protocollo che veniva firmato a Parigi il 16 dicembre 1961, e che deve essere ancora ratificato dall'Italia.

Gli Accordi fissati nel protocollo riconoscono ai Membri della Corte europea dei diritti dell'uomo e la più ampia libertà di movimento e una completa indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Così essi (articolo 2) non possono essere arrestati, nè detenuti, nè possono essere impediti o limitati nei loro movimenti in qualsiasi Paese ove esplicano il loro mandato. Così non possono essere sottoposti a controlli o ad altri vincoli i loro personali bagagli e gli atti relativi alle loro funzioni, nè (articolo 4) può essere sequestrata o censurata la corrispondenza ufficiale e ogni altra comunicazione della Corte e dei suoi membri, che viene espressamente dichiarata inviolabile.

I membri della Corte hanno diritto ad agevolazioni doganali sia da parte del loro Governo, che estenderà ad essi le facilitazioni concesse agli altri funzionari che si recano all'estero in missione ufficiale temporanea, sia da parte dei Governi dei Paesi membri, che daranno ad essi il trattamento riservato ai Capi-missione esteri.

L'articolo 5 pone il principio giuridico fondamentale dell'indipendenza e libertà dei giudici, che non possono essere perseguiti, neppure dopo la cessazione dei loro incarichi, per le parole espresse e gli scritti compilati nell'esercizio delle loro funzioni.

L'articolo 6 ribadisce, peraltro, che immunità e privilegi sono riconosciuti ai membri della Corte, non perchè essi ne usino per il loro personale interesse, ma perchè sia assicurato in tutta libertà lo svolgimento dei loro incarichi. Donde il diritto e il dovere riconosciuto alla Corte di privare di quei benefici il componente che ne abusi.

La necessità della ratifica del Protocollo da parte degli Stati aderenti alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo è più che evidente, consentendo esso e garantendo ai membri della Corte europea il completo esercizio delle loro funzioni.

Per questi motivi la Commissione affari esteri esprime parere favorevole alla sua ratifica.

JANNUZZI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il quarto Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Parigi il 16 dicembre 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 10 del Protocollo stesso.